



**COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
(Provincia di Pisa)**

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 13 DEL 12/08/2023

OGGETTO **REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DIVIETO DI SOSTA**
: **CON RIMOZIONE COATTA NEL CENTRO ABITATO DI SASSA PER LAVORI DI SEGNALETICA**
 STRADALE. GIORNO 21/08/2023 - VIA MARCO POLO E PIAZZA 2 GIUGNO.

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

Premesso che si rende necessario procedere ai lavori di rifacimento della segnaletica stradale, nel centro abitato di Sassa;

Considerata quindi la necessità, a tutela della sicurezza stradale e della pubblica incolumità, del pubblico interesse e del patrimonio stradale di dovere istituire il divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata dei veicoli in Piazza 2 Giugno e Via Marco Polo, per il giorno lunedì 21/08/2023 dalle ore 7.00 a fine lavori;

Avute presenti le caratteristiche tecniche delle strade interessate e del traffico che vi si svolge;

Visti gli artt. 6, 7 e 37 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30-4-1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16-12-1992, n. 495;

Visto lo Statuto del Comune,

ORDINA

Il giorno 21/08/2023 dalle ore 7.00 a fine lavori , è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in Piazza 2 Giugno e Via Marco Polo, nel centro abitato di Sassa;

In conseguenza di quanto sopra ordinato, si dispone la collocazione, non meno di 48 ore prima di inizio della validità degli stessi, dei prescritti segnali e si autorizza il servizio esterno del Comune alla relativa installazione del segnale di cui alla figura. Il 74 art. 120 integrato con pannello di rimozione coatta e di validità temporanea per il giorno 21/08/2023 dalle ore 7.00 a fine lavori.

Alla scadenza del presente provvedimento, lo stesso ufficio provvederà al ripristino della circolazione.

Dal divieto di cui sopra sono esclusi i mezzi di polizia, soccorso e antincendio

A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l' Isp. Davide Bartolini;

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in alternativa entro 120 gg. può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato.

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D.Lgs. 285/92, nel termine di sessanta giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.495/1992;

L'Ufficio di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Il presente provvedimento è stato firmato digitalmente al sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Montecatini Val di Cecina. Ai sensi della D.Lgs. 39/92, la presente ordinanza è stata firmata da:

Auriemma Francesco in data 12/08/2023

Il Responsabile Area Tecnica
Francesco Auriemma